

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERO (MI)

Spettabile
FACTORIT S.p.A.
Via Cino del Duca, 12
20122 MILANO



data

30/07/2025

Abbiamo ricevuto la Vostra che, in segno di pieno accordo ed accettazione, integralmente trascriviamo:

Spettabile
VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38
20016 PERO (MI)

Raccomandata a mano

DOCUMENTO DI SINTESI del 30/07/2025

Dati del cliente

VIMERCATI SPA
VIA VINCENZO MONTI 38-20016 PERO (MI)
Codice Fiscale: 05938980967

**Tipo di operazione o servizio: FACTORING PRO SOLUTO ROTATIVO SENZA NOTIFICA
- CON CORRISPETTIVO DI ACQUISTO - mercato domestic ed export**

MODALITA' OPERATIVE: NOFI - Cessioni crediti futuri senza notifica

- ✓ Cessione di Crediti anche futuri, a mezzo corrispondenza commerciale, senza notifica, mandato al Cedente per la riscossione - rendiconto mensile
- ✓ **Debitori:** JAGUAR LAND ROVER LIMITED, DAF CAMINHOES BRASIL INDUSTRIA LTDA, DAF TRUCKS VLAANDEREN NV, ITW PRONOVIA, S.R.O. ed eventuali altri soggetti giuridici privati preconcordati ed individuati in separato elenco
- ✓ **Segnalazione dei Crediti sorti:** entro 30 (trenta) giorni dalla prestazione
- ✓ **Consegna documentazione:** contestuale alla Segnalazione dei Crediti
- ✓ **Trasmissione al Factor degli incassi riscossi dal Cedente:** alla Scadenza Convenzionale e, in ogni caso, entro massimo 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione
IBAN Factor debitori esteri: IT2900569601600000013558X11
- ✓ **Segnalazione di impagato e notifica della cessione:** max 30 gg. dalla prima scadenza originaria impagata
- ✓ **Corrispettivo:** con modalità sotto sconto entro 5 gg. lavorativi dalla Segnalazione dei Crediti sorti
- ✓ **Scadenza Convenzionale** = scadenza originaria + ritardo medio di volta in volta dichiarato dal Cedente + 30 giorni
- ✓ **Pagamento anticipato del Corrispettivo:** eventuale per i Crediti diversi dai Crediti Approvati

Divisa di fatturazione delle competenze del Factor EURO

Indirizzo PEC di Factorit per la Segnalazione dei Crediti sorti, ove non si utilizzi il Portale WebFactoring@:
areeterritoriali@pec.factorit.it o al diverso indirizzo comunicato

EFF 01/2025

Condizioni contrattuali particolari

- vd Appendice Nofi

Condizioni economiche

Il Corrispettivo di Cessione sarà pari al valore nominale dei Crediti, al netto di:

- a) commissioni
- b) interessi anticipati
- c) spese di istruttoria

Handwritten signature

2/02/25

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti 33
20016 PERÒ (MI)

Commissioni	Modalità di Calcolo		
Commissioni di factoring flat mercato export, al lordo n/c	a ciascun carico dei crediti, in percentuale sul valore nominale - al lordo delle note di credito	CFLE	0,30%

Interessi dovuti dal Cedente	Tasso nominale annuo
<p>Calcolati dalla data di erogazione del corrispettivo da parte del Factor, per il numero dei giorni effettivi fino alla Scadenza Convenzionale dei Crediti</p> <p>Euribor 1 mese, media mensile mese precedente, indicizzato, maggiorato di uno spread di 1,30 (unovirgolatrenta) punti percentuali.</p> <p>Es: valore del parametro al 11/07/2025: 1,935% (*)</p> <p>liquidazione: anticipata</p> <p>Nelle ipotesi, contrattualmente previste, in cui il Cedente sia tenuto al riacquisto del Credito o al pagamento della Penale o comunque sia debitore, a qualunque titolo, nei confronti del Factor sarà applicato dalla scadenza convenzionale il tasso di cui sopra, con la precisazione che nell'ipotesi di tasso variabile (es. Euribor + Spread) verrà preso come riferimento il valore del tasso tempo per tempo vigente.</p> <p>Nelle ipotesi qui indicate la liquidazione degli interessi sarà posticipata.</p>	3,235%
interessi di mora dovuti dal Cedente	8,00%

Divisore 360

È di comune accordo convenuto che gli eventuali interessi di mora sono previsti unicamente a vantaggio del Factor Cessionario. È altresì stabilito che eventuali interessi di mora reclamabili dal Cedente saranno riconosciuti, se ed in quanto dovuti dal Factor al Cedente, nella misura di cui al saggio previsto dall'art. 1284 primo comma del codice civile, nel tempo applicabile.

(1) FORMULA DELLO SCONTO SEMPLICE: Interessi = Capitale – Valore attuale

dove

Capitale = Corrispettivo pari al valore nominale dei crediti ceduti sottoposti a sconto al netto note credito

Valore attuale = $\text{Capitale} / (1+i*t)$

i = tasso/100; t = numero di giorni dalla data operazione alla data di fine sconto (compresi giorni valuta), diviso 360

(*) Il tasso è indicato, a titolo di esempio, sulla base del parametro di riferimento, pubblicato su "Il Sole 24 ore" alla data indicata e sarà oggetto di variazioni (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro.

Spese	Causale			Euro/ Divisa
Spese di Istruttoria	Una tantum	ISTR		1.000,00
Spese di Rinnovo istruttoria	Per rinnovo	RNIS		400,00
Spese di Tenuta conto periodica Spese di Tenuta conto anticipi in divisa estera	Trimestrale	TECM		100,00
Spese di Tenuta conto annuale	Per anno per conto	TECA		0,00
Spese di valutazione Debitore offerto in cessione (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	Per debitore per anno o al verificarsi dell'evento	VALD		0,00
Spese di valutazione Debitore offerto in cessione > latitudine (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	Per debitore per anno o al verificarsi dell'evento	VALD		0,00
Spese di valutazione Debitore approvato (richieste, rinnovi, aumenti, riduzioni, sospensioni, revoche)	Per debitore per anno o al verificarsi dell'evento	VALD		0,00
Spese per Incasso/scarico documento domestic	Cadauno	SPID		0,00
Spese per Incasso/scarico documento export	Cadauno	SPIN		0,00
Spese di incasso in divisa estera (valutarie)	Cadauno	SPVA		0,00
Spese per effetti – generazione RIBA	Cadauno	GERB		0,00
Spese per effetti – generazione SDD	Cadauno	GERI		0,00
Spese per effetti – generazione MAV	Cadauno	GEMV		0,00
Spese per effetti RIBA	Cadauno	RIBA		0,00
Spese per effetti SDD	Cadauno	RERD		0,00
Spese per effetti MAV	Cadauno	REMV		0,00

MQR

30/07/2015

VIMERCATI S.p.A.
Via V. Veneto 38
20018 PERÒ (MI)

Spese Insoluto RIBA	Cadauno, oltre costi	INRB	0,00
Spese Insoluto SDD	Cadauno, oltre costi	INRI	0,00
Spese insoluto MAV	Cadauno, oltre costi	INMV	0,00
Spese Richiamo effetti RIBA	Cadauno, oltre costi	RIRB	0,00
Spese Richiamo effetti SDD	Cadauno, oltre costi	RIRI	0,00
Spese Richiamo MAV	Cadauno, oltre costi	RIMV	0,00
Spese per effetti – generazione RIBA – competenze cedente	Cadauno	RBCO	0,00
Spese per effetti – generazione SDD – competenze cedente	Cadauno	RICO	0,00
Spese Richiamo effetti SDD – competenze cedente	Cadauno, oltre costi	RICR	0,00
Spese Richiamo effetti RIBA – competenze cedente	Cadauno, oltre costi	RBCR	0,00
Spese insoluto MAV – competenze cedente	Cadauno, oltre costi	MVCI	0,00
Spese Insoluto SDD – competenze cedente	Cadauno, oltre costi	RICI	0,00
Spese Insoluto RIBA – competenze cedente	Cadauno	RBCI	0,00
Spese di handling – documento caricato, al lordo n/c, domestic	Per documento caricato	DOCD	0,00
Spese di handling – documento caricato	Per documento caricato	DOCU	0,00
Spese di handling – documento caricato, al netto n/c, domestic	Per documento caricato	FATD	0,00
Spese di handling – documento caricato, al lordo n/c, export	Per documento caricato	DOCE	0,00
Spese di handling – documento caricato, al netto n/c, export	Per documento caricato	FATE	0,00
Spese di handling – documento caricato	Per rata caricata	RATA	0,00
Spese di handling – documento caricato, al lordo n/c, import	Per documento caricato	SHIM	0,00
Spese di handling – settore turismo	Per riga di prenotazione	SPRG	0,00
Spese di handling – carico cessione/segnalazione	Per cessione caricata	SPCE	0,00
Spese di handling – certificato di conformità veicoli - domiciliazione	per documento cartaceo	DOCT	0,00
Spese di handling – certificato di conformità veicoli - domiciliazione	per documento telematico	TESM	0,00
Spese di handling – segnalaz. di insoluto (rapporti senza notifica)	Per segnalazione	NOGA	0,00
Spese di handling – segnalaz. di insoluto (rapporti senza notifica)	Per debitore	NOGD	0,00
Spese di handling – segnalaz. di insoluto (rapporti senza notifica)	Per fattura	NOGC	0,00
Spese di handling – segnalaz. di insoluto (rapporti senza notifica)	Per rata	NOGR	0,00
Spese per atti perfezionati con scrittura privata autenticata	Per atto, oltre ai costi	ATPU	0,00
Spese di notifica a debitore – postali – al carico cessione	Per debitore per cessione	POST	0,00
Spese di notifica a debitore – postali – forfait per periodo di liquidaz.	trimestrali	POFO	0,00
Spese Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Cadauno, oltre costi	GIUD	0,00
Spese per bonifico a cedente – ordinario, prioritario, BIR	Cadauno	BT LX	0,00
Spese per bonifico a cedente – urgente	Cadauno	BURG	0,00
Spese per fax preavviso bonifico	Per invio	SPFX	0,00
Spese per certificazioni contabili	Per dichiarazione	SPCC	155,00
Spese per richieste di riconciliazione contabile	Per richiesta	CONC	0,00
Spese per riproduzione e duplicati documenti anche contabili	Per foglio	DUPL	0,00
Spese per operazione/movimento registrata su estratto conto	Per operazione	MOCC	0,00
Spese per operazione/movimento registrata su estratto conto	Forfait trimestrale	MOFO	0,00
Spese per invio contabile di carico cessione	Cadauno	INCO	0,00
Spese per telefax	Per invio	SPTX	0,00
Spese per proroga di scadenza / piano di rientro	Per documento /scadenza	PROR	0,00
Spese per passaggio e gestione debitore in esazione esterna – forfait per trimestre di gestione	Per debitore per trimestre, (oltre ai costi)	SPEE	0,00
Spese per gestione Legale – diffida	Per debitore (oltre ai costi e parcelle professionali)	SPLC	0,00
Spese per gestione ns. Servizio Legale – forfait	Per debitore (oltre ai costi e parcelle professionali)	SPLF	0,00
Canone WEBFACTORING®	Per anno	WEBF	0,00
Canone WEBFACTORING® – Utenza aggiuntiva	Per anno	WEBA	0,00
Recupero spese bolli (nella misura nel tempo vigente)	Cadauno	BOLL	Spese vive
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (cartaceo)		COMU	Spese vive
Recupero spese invio comunicazioni a clientela (elettronico)			gratuito

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, sono dovuti: il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali (incluse le spese di invio comunicazioni ai debitori ceduti), imposta di bollo ed altre imposte, IVA se dovuta, ivi inclusi gli oneri relativi ad eventuali garanzie connesse, rilasciate da soggetti terzi. Nel caso in cui si verifichi una ipotesi che determini il riacquisto del Credito o l'obbligo di pagamento della Penale, saranno inoltre a carico del Cedente i costi relativi alle iniziative stragiudiziali e giudiziali connessi al recupero dei crediti ceduti al Factor, nonché per ottenere il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte dal Cedente e dai coobbligati, fatto salvo in entrambi i casi il risarcimento del maggior danno.

MP

30/02/2025

VINTERCATTI S.p.A.
Via Vincenzo M... 30
20016 PERC (MI)

Le condizioni finanziarie effettivamente praticate anche nel corso del rapporto non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite medesimo.

Valute (giorni lavorativi)	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO BONIFICO BANCARIO	IDBB	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO ASSEGNO	IDAP	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF – Cambiali, effetti sbf	ACCE	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF – MAV	ACMV	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF – RB	ACRB	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF – SDD	ACRI	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO EFFETTI/STRUMENTI SBF – RIBA	IDRB	0
	INCASSO DA DEBITORE A MEZZO CONTO CORRENTE POSTALE/bollettino	IDCP	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – assegno	VCAP	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – bonifico	VCBB	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – effetti sbf	VCCE	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – c/c postale	VCPP	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – bonifico competenze	CCBB	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – MAV competenze	CCMV	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – RB competenze	CCRB	0
	VERSAMENTO DA CEDENTE – SDD competenze	CCRI	0
	ACCREDITO DEL FACTOR a cedente o terzo (dalla data dell'ordine)	PACC	0
	GIROCONTO	IDGC	0

oltre alla valuta riconosciuta dall'Istituto di Pagamento. La valuta di accredito dei pagamenti a mezzo SDD e/o RIBA con scadenza in giorni non operativi per il circuito bancario, verrà determinata applicando i giorni contrattualmente previsti a decorrere dal 1° (primo) giorno operativo utile.

Vi preghiamo di trascrivere il testo della presente in segno di accordo ed accettazione. Vorrete inoltre approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993:

- l'adeguamento automatico delle condizioni finanziarie nel caso di supero dei tassi soglia di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108;
- saggio degli interessi di mora eventualmente dovuti dal Factor, determinato ai sensi dell'art. 1284, primo comma, del codice civile;

Rammentiamo che in caso di sottoscrizione con firma digitale che non consenta l'apposizione di essa più volte sullo stesso documento, il Cedente sottoscriverà una seconda copia informatica del presente Documento di Sintesi ai fini della approvazione delle clausole vessatorie ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e dell'art. 118 del D. Lgs. 385 del 1° settembre 1993.

LA PRESENTE COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI.

Distinti saluti.

FIRMATO
FACTORIT S.p.A.
(Il Cedente)

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 dichiariamo di approvare specificamente:

- l'adeguamento automatico delle condizioni finanziarie nel caso di supero dei tassi soglia di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108;
- saggio degli interessi di mora eventualmente dovuti dal Factor, determinato ai sensi dell'art. 1284, primo comma, del codice civile.

FIRMATO
FACTORIT S.p.A.
(Il Cedente)

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERO (MI)

Spettabile
FACTORIT SPA
Via Cino del Duca, 12
20122 MILANO

Data

30/07/2025

Abbiamo ricevuto la Vostra del

che, in segno di pieno accordo ed accettazione, integralmente trascriviamo:

**CONDIZIONI GENERALI DI FACTORING
PER LE FUTURE CESSIONI DI CREDITO PRO SOLUTO CON NOTIFICA
- CORRISPETTIVO DI ACQUISTO -**

EFF 01/2025

Ci preghiamo di comunicarVi che è stata accolta la domanda della Vostra società ("**Società**" o "**Cedente**") di avviare un rapporto di factoring con la nostra società ("**Factorit**" o "**Factor**" e, congiuntamente al Cedente, le "**Parti**") per future cessioni di credito, che sarà regolato dalle condizioni che seguono.

Premesse

- A. Il Cedente, nell'ambito della propria attività d'impresa, vanta crediti pecuniari nei confronti della propria clientela, rappresentati da fatture regolarmente emesse a fronte di forniture di beni/prestazioni di servizi effettuati.
 - B. Il Cedente intende proporre la cessione di tutti i propri crediti, anche futuri, vantati nei confronti di suoi specifici debitori e derivanti dalla fornitura di beni o prestazioni di servizi, salvo ove diversamente previsto.
 - C. Factorit si è dichiarata interessata a valutare l'acquisto dei suddetti crediti.
- Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1 - Premesse, allegati, DDS ed eventuali appendici

Le premesse, l'allegato, il DDS, come di seguito definito, ed eventuali appendici costituiscono parte essenziale e integrante delle presenti Condizioni Generali (complessivamente il "**Contratto**").

Articolo 2 - Definizioni

I termini di seguito elencati e utilizzati con lettera iniziale maiuscola, al singolare o al plurale, hanno il significato per ciascuno di essi nel seguito indicato.

"**Approvazione**" indica l'accoglimento del Factor della Richiesta di Approvazione, come di seguito definita, nei limiti di cui al presente Contratto.

"**Cessione**" indica il negozio giuridico con cui il Cedente trasferisce al Factor, cessionario, la piena e incondizionata titolarità dei Crediti.

"**Corrispettivo**" quanto dovuto dal Factor al Cedente a fronte delle Cessioni dei Crediti.

"**Corrispettivo di Riacquisto**" ha il significato di cui all'Articolo 11.2.

"**Credito/i**" i crediti pecuniari d'impresa, intesi nella accezione giuridica comune, anche in massa e futuri, vantati dal Cedente nei confronti di Debitori per forniture di beni e/o prestazioni di servizi, ceduti al Factor con i relativi interessi (eventualmente anche già maturati), accessori, privilegi, pegni e, in generale, tutte le garanzie connesse.

"**Crediti Approvabili**" ha il significato di cui all'Articolo 6.2.

"**Crediti Approvati**" ha il significato di cui all'Articolo 6.3.

"**Crediti Non Approvati**" i Crediti diversi dai Crediti Approvati.

"**Debitore/i**" soggetto/i tenuto/i ad effettuare il pagamento dei Crediti.

"**Dichiarazioni e Garanzie**" ha il significato di cui all'Articolo 9.3.

"**Documento di Sintesi**" o "**DDS**" documento in cui vengono convenute le condizioni economiche e ogni onere e costo a carico del Cedente per le prestazioni del Factor connesse e attinenti alla Cessione dei Crediti e in cui vengono indicati tempi e modi dell'esecuzione delle operatività specificamente rinviate al DDS dalle disposizioni contrattuali.

"**Plafond**" ha il significato di cui all'Articolo 6.1.

"**Penale**" ha il significato di cui all'Articolo 12.

"**Pro Soluto**" l'assunzione da parte del Factor del rischio di insolvenza dei Debitori, alle condizioni stabilite dal presente Contratto.

"**Pro Solvendo**" l'assunzione da parte del Cedente del rischio di insolvenza dei Debitori, alle condizioni stabilite dal presente Contratto.

"**Richiesta di Approvazione**" indica la richiesta del Cedente al Factor di rinunciare alla garanzia di solvenza del Debitore, nei limiti di cui al presente Contratto.

"**Segnalazione**" indica la dettagliata comunicazione dei Crediti sorti di cui all'Articolo 4.1, effettuata dal Cedente al Factor.

Articolo 3 - Cessione dei crediti al Factor

Il Cedente cederà al Factor tutti i propri crediti, anche in massa e futuri, vantati nei confronti di specifici Debitori e derivanti dalla fornitura di beni o da prestazioni di servizi.

I Crediti futuri si intenderanno automaticamente trasferiti e dunque nella titolarità del Factor man mano che sorgeranno, anche ai sensi dell'art. 1376 del Codice Civile, fatto salvo il caso di espressa ricusazione scritta da parte del Factor di uno o più Crediti.

30/07/2025

I Crediti sorti dovranno essere comunicati dal Cedente al Factor mediante la Segnalazione, regolata al successivo Articolo 4.1, fermo restando che anche in assenza di tale comunicazione gli stessi si intendono di esclusiva titolarità del Factor, quale effetto della Cessione.

Le Cessioni saranno regolate dalla L. 21 febbraio 1991 n. 52 e dalle disposizioni del Codice Civile applicabili. Ove espressamente concordato per iscritto, le Cessioni potranno riguardare specifici Crediti.

Le presenti Condizioni Generali hanno natura normativa e disciplinano tutte le Cessioni di Crediti che saranno concluse tra le Parti nel corso del rapporto di factoring, salvo che non sia prevista una diversa disciplina tra le medesime Parti.

Articolo 4 - Modalità operative

4.1 Segnalazione - La Segnalazione di tutti i Crediti sorti dovrà avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla fornitura dei beni o dalla prestazione di servizi e, comunque, con congruo anticipo rispetto alla loro scadenza di pagamento. La Segnalazione potrà essere trasmessa tramite l'applicativo "WebFactoring®" messo a disposizione dal Factor al Cedente a richiesta di quest'ultimo, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo che verrà comunicato, oppure tramite Raccomandata A.R.

In assenza di supporto cartaceo, faranno fede le scritture contabili del Factor.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, i Crediti nei confronti dei soggetti rientranti nel perimetro di applicazione del regime IVA dello *split payment* (Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società) saranno segnalati limitatamente alla quota imponibile.

4.2 Documentazione, fattura elettronica - Contestualmente alla Segnalazione, il Cedente consegnerà, con le modalità previste dal Contratto, i documenti probatori del Credito, idonei a provare, ai sensi dell'art. 2697 del Codice Civile, l'esistenza dei Crediti e ogni altro elemento necessario alla riscossione di essi, unitamente alle garanzie e agli eventuali effetti, girati a favore del Factor ove possibile; il Cedente consegnerà inoltre copia del contratto stipulato con il Debitore o idonea documentazione equivalente, dai quali sono sorti e/o sorgeranno i Crediti. Le Parti potranno convenire nel DDS che la documentazione venga fornita entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Factor. In tal caso il Cedente fornirà al Factor un set esemplificativo della documentazione all'atto della sottoscrizione del presente Contratto.

Il Cedente, ove la prestazione sia soggetta all'applicazione della normativa sulla fatturazione elettronica ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 5 agosto 2015 n. 127, così come modificato dall'art. 1, comma 909, L. 27 dicembre 2017 n. 205, oppure ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze n. 55 del 3 aprile 2013, per le prestazioni rese nei confronti di Amministrazioni Pubbliche, dovrà provvedere alla trasmissione al Factor per via telematica delle fatture elettroniche riferite ai Crediti oggetto di Segnalazione, nel rispetto della normativa e delle specifiche tecniche prescritte, unitamente alle ricevute di consegna emesse dal Sistema di Interscambio. Le cosiddette "copie di cortesia" ad uso amministrativo delle fatture, in formato PDF, dovranno essere consegnate dal Cedente al Factor a semplice sua richiesta.

La trasmissione potrà avvenire anche utilizzando l'applicativo "WebFactoring®" oppure tramite altro strumento informatico messo a disposizione dal Factor, previa sottoscrizione del Regolamento d'uso e di apposito modulo di richiesta, reso disponibile dal Factor.

4.3 Notifica - La Cessione dovrà essere notificata ai Debitori e agli eventuali coobbligati nonché, ove necessario, a terzi a spese del Cedente nelle forme e con le modalità indicate dal Factor. La notifica potrà essere altresì effettuata a cura del Factor a spese del Cedente.

La Cessione di Crediti nei confronti di soggetti pubblici verrà formalizzata, a spese del Cedente, mediante atto pubblico o scrittura privata in autentica notarile e sarà notificata ai Debitori, nelle forme di legge, eventualmente a cura del notaio rogante.

Le fatture (originali e copie) dovranno riportare la clausola di cessione dei Crediti in base al testo fornito dal Factor.

Il Cedente si impegna, qualora il Factor per qualsiasi ragione ne ravvisi l'esigenza, a reiterare o integrare la Cessione in precedenza formalizzata.

Articolo 5 - Garanzia sulla solvenza del Debitore

Il Cedente sarà garante della solvenza del Debitore (Pro Solvendo).

Il Factor, su espressa richiesta scritta del Cedente, potrà rinunciare a tale garanzia, assumendosi il rischio del mancato pagamento dei Crediti, qualora abbia espressamente e formalmente accordato al Cedente la propria Approvazione alle condizioni e nei termini di cui al presente Contratto.

Il Cedente terrà in ogni caso indenne il Factor da eventuali pretese risarcitorie, azioni di ripetizione, restitutorie o revocatorie, in relazione al pagamento, comunque avvenuto, dei Crediti Non Approvati.

Articolo 6 - Approvazione dei Crediti - Plafond - effetti e limiti - esclusioni

6.1 Il Factor, dopo aver ricevuto la Richiesta di Approvazione, potrà valutare di rinunciare alla garanzia di solvenza del Debitore prestata dal Cedente. Tale richiesta, una volta attivato il rapporto di factoring, potrà essere effettuata anche tramite l'applicativo WebFactoring®. In caso di riscontro positivo, il Factor comunicherà per iscritto al Cedente l'intervenuta Approvazione, quantificando l'importo massimo garantito per ciascun singolo Debitore ("Plafond") e l'indicazione di eventuali condizioni di validità ed efficacia del Plafond. L'Approvazione potrà riguardare anche singole forniture di beni e/o prestazioni di servizi. Qualora il Factor non sia disponibile ad accordare la propria Approvazione, neppure parziale, su un Debitore, il Cedente sarà esonerato dall'obbligo di cessione dei crediti nei confronti dello stesso.

6.2 L'Approvazione sarà efficace dalla data della relativa comunicazione scritta del Factor o dalla diversa data ivi indicata e sarà valida sino a revoca, per i Crediti aventi i seguenti requisiti ("Crediti Approvabili"):

- a) siano rispondenti ai criteri di cui all'Allegato A), i cui contenuti potranno essere variati con l'accordo delle Parti;
- b) le prestazioni siano state eseguite in data pari o successiva alla data di efficacia del Plafond;
- c) i termini di pagamento siano uguali o inferiori a quelli indicati nella Richiesta di Approvazione e, comunque, non superiori a 180 giorni;
- d) le modalità di pagamento siano di rischio uguale o inferiore, a quelle indicate nella Richiesta di Approvazione, tenendo conto del seguente ordine decrescente: rimessa diretta, ricevuta bancaria, tratta semplice o autorizzata, SDD, pagherò o tratta accettata.

6.3 Si considerano "Crediti Approvati" i Crediti Approvabili portati dalle fatture con data e numero di emissione più remoti, sino a concorrenza del Plafond. I Crediti Approvabili che, all'atto della Segnalazione, siano in tutto o in parte eccedenti l'ammontare del Plafond concesso, si intenderanno, in quel momento, Crediti Non Approvati. Il Plafond avrà carattere di "rotatività": qualora lo stesso risulti totalmente utilizzato, ogni pagamento relativo a Crediti Approvati renderà disponibile per pari importo il Plafond per i Crediti Approvabili, determinati con il criterio di cui sopra. Anche ai fini della rotatività del Plafond, il Cedente prende atto che il Factor potrà accordare al Debitore proroghe alla scadenza originaria dei Crediti Approvati.

6.4 Il Plafond potrà essere aumentato su richiesta scritta del Cedente, con efficacia dalle prestazioni successive alla data della comunicazione del Factor di aumento e a condizione che vengano man mano regolarmente estinti i Crediti Approvati relativi alle prestazioni effettuate prima dell'aumento.

6.5 Nei limiti del Plafond concesso, il Factor assumerà esclusivamente il rischio del mancato pagamento dell'importo capitale dei Crediti Approvati. Rimane espressamente escluso dall'assunzione del rischio di insolvenza del Debitore quanto dovuto a titolo di risarcimento, penale, interessi di

LuP

ritardato pagamento, nonché gli arrotondamenti, sconti, abbuoni e deduzioni che il Debitore effettui all'atto del pagamento. Resta altresì escluso dall'assunzione del rischio di insolvenza da parte del Factor ogni eventuale Credito Approvato rimasto impagato a motivo di: (i) inadempimenti, documentati per iscritto dal Debitore, ascrivibili al Cedente in riferimento al contratto dal quale ha tratto origine il Credito Approvato; (ii) inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore, quali, ad esempio: stato di guerra dichiarata o non dichiarata, ostilità e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni anche a livello locale, atti di terrorismo, conflitti e insurrezioni, eventi catastrofici di origine naturale, esplosioni o contaminazioni radioattive, moratorie o sospensive dei pagamenti previste da leggi o atti normativi emessi per fronteggiare emergenze di qualsiasi natura e specie, divieti o restrizioni di convertibilità/trasferibilità di valuta, provvedimenti o normative degli stati di appartenenza del Cedente o del Debitore, tali da compromettere, limitare, escludere, totalmente o parzialmente qualità, esigibilità e valore del Credito Approvato. Le sole ipotesi di moratorie o sospensive di legge per il pagamento dei Crediti Approvati non trovano applicazione nei confronti del Debitore che sia ente pubblico.

Articolo 7 - Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi

7.1 Il Plafond potrà essere ridotto o revocato a insindacabile giudizio del Factor in qualunque momento mediante comunicazione scritta, inviata al Cedente con il mezzo più rapido, con efficacia per le prestazioni successive alla ricezione da parte del Cedente della relativa comunicazione. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione di revoca del Plafond, il Cedente dovrà fornire al Factor l'elenco dettagliato dei Crediti derivanti dalle prestazioni effettuate antecedentemente alla predetta comunicazione, ma non ancora oggetto di Segnalazione. Diversamente tali Crediti, ancorché dovessero sussistere i presupposti per essere Crediti Approvati, saranno considerati Crediti Non Approvati.

Il Plafond si considererà automaticamente revocato, senza necessità di alcuna comunicazione, in relazione a tutti quei Debitori per i quali il Cedente non abbia effettuato la Segnalazione di Crediti per un periodo continuativo di sei mesi fine mese.

In caso di riduzione del Plafond, l'assunzione del rischio di mancato pagamento da parte del Factor di ulteriori Crediti Approvabili è subordinata al pagamento dei Crediti Approvati preesistenti per un importo pari o superiore a quello della riduzione.

7.2 Nonostante la revoca del Plafond, resta fermo l'obbligo del Cedente di segnalare al Factor i Crediti derivanti dalle eventuali prestazioni effettuate successivamente alla revoca e a non modificarne, in pregiudizio del Factor, i termini e le modalità di pagamento, così come ogni ulteriore condizione contrattuale, sino a che il Debitore non abbia provveduto all'integrale pagamento dei Crediti Approvati. I compensi pattuiti saranno comunque dovuti al Factor, senza alcuna restituzione a favore del Cedente.

7.3 La revoca del Plafond farà cessare il suo carattere rotativo, cosicché i Crediti eccedenti il Plafond o non aventi le caratteristiche di Crediti Approvabili all'atto della revoca, si considereranno definitivamente Crediti Non Approvati.

7.4 Gli incassi dai Debitori o da terzi, ancorché ricevuti dal Cedente, gli accrediti disposti con riferimento alla posizione del Debitore a qualunque titolo e, in generale, i recuperi, anche fiscali, saranno imputati, in difetto di imputazione da parte del Debitore, in base all'art. 1193 del Codice Civile.

Resta viceversa inteso che i pagamenti effettuati a titolo di riparto da procedure concorsuali alle quali il Debitore dovesse essere eventualmente assoggettato, saranno ripartiti in misura proporzionale tra Crediti Approvati e Crediti Non Approvati in essere alla data di efficacia della revoca del Plafond.

Il Factor, in qualità di cessionario, potrà in ogni caso assumere tutte le iniziative ritenute opportune alla tutela e all'incasso dei Crediti anche solo in parte Approvati, ivi comprese le proroghe, le rateazioni, i differimenti e le transazioni con i Debitori o con terzi.

7.5 Il Factor, a proprio insindacabile giudizio, potrà provvedere alla sospensione dell'Approvazione mediante comunicazione inviata al Cedente per iscritto e con il mezzo più rapido. Tale sospensione avrà il medesimo effetto della revoca. In caso di eventuale ripristino dell'Approvazione, la stessa avrà efficacia retroattiva, nei limiti del Plafond. In caso di mancato ripristino dell'Approvazione entro 60 giorni, il Plafond s'intenderà revocato con efficacia retroattiva dalla data di sospensione, senza necessità di ulteriore comunicazione da parte del Factor.

Articolo 8 - Corrispettivo

8.1 Il Corrispettivo per l'acquisto dei Crediti sarà pari al loro valore nominale in linea capitale, dedotte le note di credito o altre cause che ne diminuiscano l'entità e sarà pagato con le modalità convenute nel DDS.

8.2 In caso di pagamento del Corrispettivo dei Crediti Approvati con modalità sottomonto, ai fini della predeterminazione degli oneri a carico del Cedente, quali commissioni, interessi e spese dovute al Factor, le Parti potranno attribuire ai Crediti Approvati una "Scadenza Convenzionale", come definita e individuata nel DDS anche sulla base delle dichiarazioni rese dal Cedente in merito alla sperimentazione commerciale nei rapporti con i Debitori, contenute nel fac-simile Allegato A). Il pagamento del Corrispettivo dei Crediti Approvati avverrà mediante bonifico.

Il Corrispettivo dei Crediti diversi dai Crediti Approvati sarà esigibile per il Cedente dopo e nel limite dell'incasso dai Debitori.

8.3 Il Factor, su richiesta del Cedente, avrà la facoltà (non l'obbligo) di anticipare tutto o parte del Corrispettivo dei Crediti diversi dai Crediti Approvati con le modalità convenute nel DDS, anche in misura percentuale sul complessivo monte di detti Crediti ceduti. In presenza delle condizioni di cui all'art. 1461 del Codice Civile la facoltà di anticipazione è sospesa.

8.4 Le condizioni finanziarie effettivamente praticate dal Factor nel corso del rapporto con il Cedente non potranno, in ogni caso, mai essere superiori al limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della Legge 7 marzo 1996 n. 108, e successive modificazioni e integrazioni, ove applicabile, dovendosi intendere che, in caso di teorico superamento di detto limite, la misura delle condizioni sarà pari al limite massimo consentito dalla suddetta normativa.

Articolo 9 - Dichiarazioni e Garanzie del Cedente

9.1 Il Cedente, con rinuncia a ogni eccezione ai sensi dell'art. 1266 del Codice Civile, rende le dichiarazioni e rilascia le garanzie riportate nel presente Articolo 9 relativamente alla propria situazione societaria, patrimoniale e finanziaria, ai Crediti, ai contratti in base ai quali i Crediti sono sorti, ai rapporti con il Debitore, con le conseguenze, in caso di violazione, di cui agli Articoli 11, 12, 13 e 14, secondo quanto ivi stabilito.

9.2 In relazione ai Crediti Approvabili, il Cedente rende le ulteriori dichiarazioni e garanzie sui requisiti dei Crediti, sulla sperimentazione commerciale, in merito ai criteri di individuazione dei Debitori offerti in Cessione e sui dati storici del contenzioso in relazione ai singoli crediti individuati, come da fac-simile di cui all'Allegato A).

9.3 L'espressione "Dichiarazioni e Garanzie" indica tutte le dichiarazioni e le garanzie rese dal Cedente ai sensi dell'Articolo 9 ai fini del presente Contratto e che si intenderanno confermate in occasione di ogni Segnalazione, unitamente alle ulteriori dichiarazioni e garanzie di cui all'Allegato A) relative ai Crediti Approvabili che saranno oggetto della Segnalazione.

9.4 Il Cedente assume, in relazione ad ogni momento in cui le Dichiarazioni e Garanzie sono rese e saranno confermate, la piena responsabilità circa la realtà, veridicità, completezza, accuratezza ed esattezza delle stesse, in quanto valutate e verificate diligentemente.

MP

3/07/2025

9.5 Il Cedente non ha ommesso (né ometterà) l'esposizione di alcun fatto rilevante che renderebbe non accurate, non veritiere o parziali le Dichiarazioni e Garanzie e, in generale, che possa ragionevolmente influire sulla determinazione del Factor di acquistare i Crediti alle condizioni di cui al Contratto.

9.6 Dichiarazioni e garanzie relative al Cedente - Il Cedente dichiara e garantisce quanto segue:

- a) di essere una società validamente costituita ed esistente;
- b) di avere il pieno godimento dei propri diritti;
- c) di non essere soggetta a procedure concorsuali di alcun genere, ivi compresi gli accordi stragiudiziali di cui al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 come successivamente modificato e integrato, finalizzati al superamento della crisi e/o al recupero della continuità aziendale;
- d) di essere dotato di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa ai sensi dell'art. 2086 del Codice Civile;
- e) di non essere in stato di insolvenza o in situazione che imponga la riduzione del capitale sociale che non sono state assunte né è prevista l'assunzione di delibere per liquidazione, scioglimento, o l'estinzione volontaria, richieste di moratorie o piani di risanamento o ristrutturazione, cessione/affitto d'azienda;
- f) di non essere parte di procedimenti contenziosi di qualsiasi natura pendenti avanti all'autorità giudiziaria ordinaria, amministrativa, tributaria o di altra natura ovvero avanti ad organismi arbitrali, né di essere parte di liti o procedimenti contenziosi di qualsivoglia natura, neppure minacciati per iscritto nei suoi confronti, né vi sono circostanze o situazioni di qualsiasi natura che possano pregiudicare, anche in futuro, la Cessione dei Crediti, la sua opponibilità, validità ed efficacia *erga omnes*;
- g) di aver regolarmente adempiuto a tutte le prescrizioni stabilite dalle disposizioni di legge di volta in volta applicabili in materia fiscale, previdenziale e contributiva;
- h) di avere acquisito ogni autorizzazione alla stipula del presente Contratto e il Contratto stesso e tutti i documenti ad esso connessi o dipendenti sono e saranno sottoscritti da soggetti muniti dei necessari poteri.

9.7 Dichiarazioni e garanzie relative ai Crediti - Il Cedente dichiara e garantisce che i Crediti:

- a) sono esistenti, certi, liquidi ed esigibili a scadenza per l'intero ammontare oggetto di Cessione;
- b) sono integralmente riferiti a reali e regolari forniture di beni e/o prestazioni di servizi effettuate dal Cedente in favore del Debitore e regolarmente fatturate;
- c) le fatture elettroniche rappresentative dei Crediti sono regolarmente emesse ai fini fiscali, in conformità alle regole tecniche per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, ivi comprese le pubbliche amministrazioni;
- d) sono nella piena ed esclusiva titolarità e disponibilità del Cedente e non sono oggetto di cessione o di mandato all'incasso a favore di terzi;
- e) sono liberamente trasferibili, non sono gravati da patto di incedibilità o da vincoli di qualsivoglia natura, oneri, gravami, pignoramenti, sequestri o altro diritto di terzi, né sussistono altrui diritti o vincoli di sorta sui beni, merci e documenti a cui il Credito si riferisce.

9.8 Dichiarazioni e garanzie relative ai contratti in base ai quali i Crediti sono sorti - Il Cedente dichiara e garantisce che i contratti in base ai quali i Crediti sono sorti:

- a) sono validi ed efficaci e sono stati adempiuti regolarmente dal Cedente nel rispetto delle vigenti normative, anche fiscali, applicabili;
- b) non contengono pattuizioni lesive degli interessi del Factor o di terzi che possano pregiudicare le ragioni creditorie del Factor.

9.9 Dichiarazioni e garanzie relative ai rapporti tra Cedente e Debitore - Il Cedente dichiara e garantisce quanto segue:

- a) non vi sono e non vi saranno ragioni di compensazione, neppure parziale, dei Crediti opponibili al Factor da parte del Debitore o di terzi, sorte a qualunque titolo, ivi comprese quelle derivanti da inadempienze di carattere retributivo, previdenziale, fiscale, verso dipendenti, collaboratori e subappaltatori; in relazione ai Crediti nei confronti di enti pubblici non esistono e non esisteranno carichi fiscali pendenti in capo al Cedente che, ai sensi dell'art. 48bis del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, possano determinare la sospensione del pagamento di detti Crediti;
- b) il Cedente non ha in alcun modo liberato il Debitore dalle proprie obbligazioni di pagamento né ha compiuto alcun atto di disposizione dei Crediti;
- c) il Cedente non avrà alcun titolo per rinegoziare i Crediti, accordando sconti, abbuoni, modifiche di scadenza o nelle modalità di pagamento, proroghe, dilazioni, transazioni, compensazioni;
- d) la Cessione sarà pienamente opponibile al Debitore in esito alla notifica della medesima a quest'ultimo;
- e) tra il Cedente e il Debitore non vi è stata né è in corso alcuna contestazione o controversia di qualsiasi natura e oggetto;
- f) non sono state accordate dilazioni di pagamento, proroghe o riscadenzamento dei Crediti, per un periodo rispetto alla loro scadenza originaria superiore a quanto di volta in volta riportato nella Segnalazione;
- g) non si sono verificati insoluti a fronte di titoli di credito.

9.10 Dichiarazioni e garanzie per operatori della filiera agroalimentare - Il Cedente, qualora rivesta la qualifica di operatore della filiera agroalimentare, oltre alle Dichiarazioni e Garanzie rese ai sensi dei commi che precedono, dichiara e garantisce che gli accordi contrattuali di natura commerciale da cui sorgono i Crediti sono conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 198/2021, in particolare dichiara il pieno rispetto delle disposizioni normative che vietano pratiche commerciali sleali di cui agli art. 4 e 5 del predetto D.Lgs. 198/2021.

Articolo 10 - Obbligo di collaborazione

10.1 Il Cedente è tenuto:

- a) a prestare in ogni momento, a richiesta del Factor, la più ampia collaborazione in qualunque attività stragiudiziale o giudiziale, anche verso coobbligati o soggetti terzi, ritenuta opportuna alla tutela dei Crediti, nell'acquisizione di ogni inerente documentazione e, in genere, facendo quanto in suo potere per consentire al Factor il puntuale e integrale incasso dei Crediti, ivi inclusa la formalizzazione e sottoscrizione di ogni atto e/o documento utile;
- b) astenersi da iniziative tendenti all'incasso diretto dei Crediti o da comportamenti che possano ostacolare o ritardare la tutela e l'incasso degli stessi da parte del Factor;
- c) a fornire ogni notizia di rilievo circa ogni sua pretesa, reclamo, domanda giudiziale o stragiudiziale, relativa a eventuali rapporti pregressi e controversie in corso, che possano incidere sui Crediti, sulla loro esigibilità, consistenza e sul loro puntuale pagamento, ferma restando l'inopponibilità al Factor di ogni eccezione o pretesa risarcitoria o di altra natura riferibile al rapporto da cui i Crediti originano.

10.2 Eventuali pagamenti erroneamente disposti dal Debitore a favore del Cedente dovranno essere da quest'ultimo immediatamente girati al Factor. Il Cedente dovrà altresì trasmettergli subito i titoli eventualmente ricevuti a fronte dei Crediti e, qualora sia impedito il trasferimento per girata al Factor, a curarne la sostituzione.

segue Condizioni Generali del 3/02/2015

5

10.3 Il Cedente, a semplice richiesta del Factor dovrà, nel più breve tempo possibile e comunque entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta:

- a) trasmettere, a proprie spese, copie ed estratti, anche autentici, delle fatture relative ai Crediti, unitamente alla documentazione contrattuale e contabile comprovante i Crediti stessi, qualora non forniti contestualmente alla Segnalazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, oltre alle fatture ed alle garanzie: contratti, note di credito, dichiarazione di presa in consegna rilasciata dallo spedizioniere, ecc.) di cui il Factor ritenesse necessario disporre per la salvaguardia dei propri diritti di cessionario;
- b) formalizzare e sottoscrivere ogni atto e/o documento utile per l'incasso dei Crediti e delle somme accessorie;
- c) in relazione agli obblighi nascenti dal presente Contratto, consentire al Factor di esperire i necessari controlli mettendogli a disposizione, nel termine di 15 giorni dalla relativa richiesta scritta, le relative evidenze amministrative e contabili e ogni opportuna e connessa documentazione. Il predetto termine potrà essere eventualmente prorogato dal Factor a fronte di motivata richiesta scritta del Cedente, che dovrà pervenire prima della scadenza del termine;
- d) fornire in via continuativa al Factor l'elenco dei propri clienti e del relativo fatturato, nonché a segnalare l'eventuale presenza di altri cessionari o di compagnie di assicurazione crediti;
- e) fornire, in qualsiasi momento e in costanza di rapporto, ogni aggiornata documentazione di natura amministrativa, economica, finanziaria e contabile, incluse situazioni patrimoniali, economiche e finanziarie - all'occorrenza anche infrannuali - riferite a sé medesimo, che siano reali, veritiere e non inficiate da errori e/o omissioni, essendo state diligentemente valutate e verificate. La suddetta documentazione, se del caso, dovrà essere corredata da attestazioni rese dall'organo amministrativo ovvero dagli organi di controllo;
- f) comunicare ogni apprezzabile modifica intervenuta nella propria attività, compagine sociale e consistenza patrimoniale, nonché l'esistenza di pignoramenti o sequestri e, in generale, di eventi pregiudizievoli, ivi compresa l'intervenuta deliberazione di richieste di moratorie o di piani finalizzati a consentire il risanamento e/o la ristrutturazione della posizione debitoria e/o il riequilibrio della situazione finanziaria o altre iniziative sintomatiche di criticità e/o difficoltà di sorta, nonché la modifica dei procuratori designati ad operare con il Factor.

10.4 Il Cedente si obbliga ad adempiere all'impegno di rinnovare, entro (5) cinque giorni dalla richiesta del Factor, la Cessione dei Crediti futuri per il periodo di tempo che sarà indicato dal Factor.

10.5 Fermi ed impregiudicati gli obblighi di collaborazione assunti ai sensi dei precedenti punti del presente Articolo, il Cedente, qualora rivesta la qualifica di impresa appaltatrice, subappaltatrice o comunque subcontraente di un appalto pubblico ai sensi del codice degli appalti, e/o che rientri nella c.d. "filiera delle imprese" con conseguente applicazione della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni, avrà l'obbligo e il correlato impegno di fornire al Factor i dati necessari per la tracciabilità dell'operazione: numero del Codice Identificativo di Gara "CIG" ed eventuale Codice Unico di Progetto "CUP", estremi del conto corrente bancario o postale utilizzato per tale operazione (c.d. conto corrente dedicato) con l'indicazione delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto stesso.

Il Cedente si impegna altresì a comunicare al Factor ogni modifica relativa ai dati trasmessi e a comunicare ai Debitori soggetti all'applicazione della normativa sulla tracciabilità che i pagamenti da loro dovuti dovranno essere effettuati sul conto corrente dedicato con strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentirne la tracciabilità riportando sui pagamenti stessi i numeri di CIG e CUP.

In caso di omessa, erronea o comunque carente comunicazione dei dati ai sensi del presente comma, le eventuali sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla L. 13 agosto 2010 n. 136, ancorché applicate al Factor, graveranno unicamente sul Cedente.

Articolo 11 - Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente

11.1 Il Cedente si obbliga a riacquistare i Crediti Approvati o la parte di essi che non siano stati incassati dal Factor alla loro scadenza al verificarsi anche di uno solo fra i seguenti eventi:

- a) qualora le Dichiarazioni e Garanzie di cui all'Articolo 9 si rivelino in tutto o in parte false o comunque non veritiere;
- b) qualora il Cedente sia inadempiente agli obblighi di trasferimento degli incassi di cui all'Articolo 10.2 e agli obblighi di cui agli Articoli 4.1, 4.2, 10.3 lett. a) e 10.5;
- c) in caso di violazione di qualunque divieto o misura restrittiva derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o da norme sanzionatorie dell'Unione Europea o derivante da leggi o regolamenti locali che possano pregiudicare la Cessione o le pretese creditorie del Factor in relazione ai Crediti;
- d) in caso di mancato integrale e puntuale pagamento da parte del Cedente di commissioni, interessi e spese dovuti al Factor, qualora gli stessi non siano stati dedotti dal Corrispettivo di Cessione.

11.2 Al verificarsi di una delle ipotesi di cui al precedente Articolo 11.1, il Cedente sarà tenuto, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla richiesta, a riacquistare i Crediti Approvati o la parte di essi non incassata, corrispondendo il relativo prezzo, che sarà pari al Corrispettivo pagato dal Factor, maggiorato degli interessi calcolati al tasso annuo nominale indicato nel DDS a partire dalla Scadenza Convenzionale e fino alla data dell'effettivo versamento da parte del Cedente, nonché degli accessori e delle spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle eventualmente sostenute dal Factor per la gestione e il recupero dei Crediti ("Corrispettivo di Riacquisto"), fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

11.3 Fatta eccezione per l'ipotesi disciplinata al successivo Articolo 12, il Factor trasferirà al Cedente solo i Crediti Approvati non incassati per i quali il Cedente abbia preventivamente e integralmente pagato il Corrispettivo di Riacquisto.

11.4 Resta inteso che tutte le commissioni dovute ai sensi del presente Contratto a valere sulle Cessioni di Crediti Approvati si intendono comunque definitivamente acquisite dal Factor, con conseguente rinuncia sin d'ora da parte del Cedente a richiederne la restituzione o la ripetizione.

11.5 In caso di inadempimento del Cedente alle sue obbligazioni di riacquisto, decorsi 15 giorni dalla richiesta del Factor, saranno dovuti dal Cedente interessi di mora al tasso annuo nominale pattuito nel DDS.

Articolo 12 - Penale

Qualora, in qualsiasi momento, i Crediti Approvati dovessero risultare, in tutto o in parte, come mai venuti ad esistenza, oppure estinti per qualsivoglia ragione e causa, pregiudicando così i diritti di credito del Factor, il Cedente sarà tenuto a corrispondere al Factor, a titolo di penale, un importo determinato secondo la modalità utilizzata per il calcolo del Corrispettivo di Riacquisto descritta al precedente Articolo 11.2 ("Penale"), fatto salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Articolo 13 - Rimborso del Corrispettivo

13.1 In presenza di pagamento anticipato del Corrispettivo, relativo a crediti diversi dai Crediti Approvati, il Cedente dovrà rimborsare, in qualunque momento e per qualunque motivo, integralmente, entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Factor, il Corrispettivo anticipato, ai sensi dell'Articolo

30/07/2015

8.3, oltre a interessi, commissioni e spese, così come convenuti nel DDS, fermo restando il successivo pagamento del Corrispettivo ad avvenuto eventuale incasso dei Crediti. Analogo rimborso sarà dovuto in caso di assoggettamento del Cedente a procedure concorsuali o a piani di ristrutturazione o risanamento, senza che da ciò possa derivare alcuna pretesa di retrocessione dei Crediti.

13.2 Il rimborso del Corrispettivo sarà dovuto anche senza previa escussione del Debitore, con esonero espresso dagli oneri previsti dall'art. 1267, 2° comma del Codice Civile.

Il Factor si riserva la facoltà di accettare pagamenti anche con cessione di ulteriori crediti nei confronti di diversi Debitori di proprio gradimento.

13.3 In caso di inadempimento da parte del Cedente agli obblighi di rimborso previsti dal presente Articolo, verranno applicati gli interessi di mora previsti nel DDS, senza necessità di preventiva diffida ad adempiere.

13.4 Sarà facoltà del Factor dichiarare la propria volontà di retrocedere i crediti diversi dai Crediti Approvati, purché non vi siano in essere Crediti Approvati scaduti e/o a scadere con riferimento allo stesso Debitore. In ogni caso, il Factor retrocederà il Credito al Cedente solo dopo che quest'ultimo avrà provveduto all'integrale rimborso di quanto dovuto al Factor, ai sensi del presente Articolo.

Articolo 14 - Interessi di mora a carico dei Debitori

Il Factor avrà la facoltà di percepire dai Debitori interessi di mora, con decorrenza dal giorno successivo alla scadenza del Credito, al tasso di legge in vigore, anche ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e successive modifiche o a quello diverso previsto da normative speciali o convenuto tra il Cedente e i Debitori. Restano salvi eventuali diversi accordi intervenuti tra il Factor e i Debitori.

Articolo 15 - Durata del Contratto, recesso e rimborsi

15.1 Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento e senza obbligo di motivazione, con comunicazione a mezzo PEC e/o lettera raccomandata, eventualmente anticipata via e-mail.

15.2 Il recesso non pregiudica in alcun modo la validità, l'efficacia e l'opponibilità delle Cessioni - anche di Crediti futuri - già perfezionate che continueranno a essere regolate dal presente Contratto e per le quali persisteranno tutte le obbligazioni assunte dalle Parti e le Dichiarazioni e Garanzie prestate dal Cedente, con la conseguenza che tutti i Crediti sorti dopo il recesso, nell'ambito della Cessione di Crediti futuri, saranno di esclusiva titolarità del Factor. Conseguentemente, né il Cedente né i suoi successori a qualunque titolo, ivi inclusa la Liquidazione giudiziale disciplinata dal Codice della Crisi d'impresa e altre procedure concorsuali analoghe, potranno avanzare alcuna pretesa sugli stessi.

15.3 In caso di recesso, per i Crediti Approvati permarrà fermo ed invariato l'obbligo del Cedente previsto dall'Articolo 7.2.

15.4 In caso di recesso, il Cedente sarà tenuto al rimborso di quanto eventualmente percepito a titolo di Corrispettivo anticipato a fronte dei Crediti Non Approvati, non incassati alla data del recesso, oltre a spese, interessi e commissioni e a qualunque altra somma di spettanza del Factor.

15.5 In caso di inadempimento del Cedente alle sue obbligazioni di pagamento, decorsi 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Factor, saranno dovuti dal Cedente interessi di mora al tasso annuo nominale pattuito nel DDS e il Factor potrà agire nei confronti del Cedente, di eventuali coobbligati e dei Debitori per il recupero di quanto dovutogli, senza darne alcuna informativa al Cedente e con facoltà di concludere transazioni, con la conseguente riduzione del Corrispettivo eventualmente ancora dovuto al Cedente.

15.6 Solo ad avvenuto integrale rimborso di ogni spettanza del Factor e in assenza di Crediti Approvati, il Cedente avrà diritto di richiedere la retrocessione dei residui Crediti Non Approvati in essere con riferimento allo stesso Debitore, lo svincolo delle Cessioni di Crediti futuri e l'invio di eventuale liberatoria ai Debitori dalle loro obbligazioni di pagamento nei confronti del Factor.

15.7 Il Plafond in essere s'intenderanno automaticamente revocati senza necessità di apposita comunicazione da parte del Factor, con decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Articolo 16 - Perfezionamento del Contratto e modifiche

16.1 Il presente Contratto si conclude quando il Factor riceverà comunicazione dell'accettazione da parte del Cedente.

16.2 Fermo restando ogni altra modalità di legge per la valida conclusione del Contratto, la proposta e l'accettazione del Contratto potranno essere sottoscritte dalle Parti anche con firma digitale, come definita dal D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e con le caratteristiche riportate dalla specifica Regolamentazione europea e trasmesse a mezzo PEC ai rispettivi indirizzi risultanti da uno dei pubblici registri individuati dall'art. 16 ter del D. L. 18 ottobre 2012 n. 179. È fatta salva la possibilità per il Factor di indicare nel DDS, o in separata informativa, un diverso indirizzo PEC. In caso di sottoscrizione del Contratto e del relativo DDS con firma digitale, qualora il documento informatico richieda la apposizione di più sottoscrizioni per approvare diverse parti dello stesso e tali sottoscrizioni non possano essere apposte più volte sul medesimo documento informatico, e in spazi differenziati di esso, il Cedente dovrà sottoscrivere tante copie informatiche quante sono le sottoscrizioni previste. La medesima procedura dovrà essere adottata in relazione ad eventuali appendici al Contratto e ad altra documentazione che richieda più firme.

Il Contratto potrà essere perfezionato utilizzando l'applicativo "WebFactoring®", previa sottoscrizione, anche mediante firma digitale, del regolamento d'uso e di apposito modulo di richiesta, nel rispetto delle modalità indicate dal Factor.

Successivamente alla stipula del Contratto, lo scambio tra le Parti di dati, comunicazioni, documenti, ivi compreso il perfezionamento degli atti di disposizione dei Crediti in esecuzione del Contratto medesimo, potrà avvenire in via esclusiva attraverso l'applicativo WebFactoring®, alle condizioni previste dal regolamento d'uso.

16.3 Ogni variazione al Contratto dovrà risultare da accordo scritto. L'inadempimento, anche reiterato, da parte del Cedente di qualunque obbligo previsto dal presente Contratto non potrà in nessun caso considerarsi accettato dal Factor, salvo esplicito consenso scritto dello stesso. Il mancato esercizio o il semplice ritardo nell'esercizio di qualsiasi diritto o azione da parte del Factor non costituirà, né sarà interpretato, come rinuncia allo stesso, né come tacita modifica alle condizioni contrattuali.

Articolo 17 - Factoring all'esportazione

Il Cedente prende atto che nell'ipotesi di factoring all'esportazione il Factor potrà cedere i Crediti da esso acquistati ad altri operatori specializzati, nazionali od esteri di propria scelta. Il Cedente autorizza sin da ora il Factor a sostituire o affiancare a sé l'operatore specializzato, in tutto o in parte, nei diritti nascenti verso il Debitore.

Articolo 18 - Compensazione volontaria

Il Factor avrà diritto di trattenere e compensare, in qualunque momento, anche in caso di procedure concorsuali a carico del Cedente, le eventuali somme per il Cedente disponibili, con propri crediti nei confronti dello stesso di qualsiasi natura o moneta, anche se non scaduti o non ancora liquidi

30/07/2025

ed esigibili, ivi compresi crediti nei confronti del Cedente ricevuti in cessione da terzi. La compensazione potrà avvenire anche mediante addebito sul conto del Cedente presso il Factor. La compensazione da parte del Cedente non potrà avvenire senza previo specifico accordo scritto.

Articolo 19 - Incedibilità del Contratto e dei crediti vantati nei confronti del Factor

Il Cedente non può cedere a terzi il presente Contratto senza il consenso scritto del Factor. Ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile il credito del Cedente nei confronti del Factor in dipendenza delle Cessioni è incedibile e non può essere assoggettato dal Cedente ad alcun vincolo. È fatto salvo il diritto del Factor di cedere il contratto ed i diritti che ne derivano.

Articolo 20 - Trasparenza delle operazioni finanziarie, estratti conto, modifica unilaterale delle condizioni economiche - Reclami

20.1 Trimestralmente, se non diversamente convenuto, il Factor invierà al Cedente un estratto conto relativo alla situazione di dare ed avere tra le Parti ed un estratto conto relativo ai singoli Debitori.

Il Cedente – tramite compilazione, sottoscrizione ed invio dell'apposito modulo reso disponibile dal Factor per la scelta delle modalità di ricezione della documentazione di trasparenza – potrà scegliere di ricevere i documenti in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico con invio di posta elettronica, anche certificata, ovvero con la messa a disposizione dei documenti tramite l'applicativo *WebFactoring®*.

L'invio della documentazione sarà validamente ed efficacemente effettuato all'indirizzo, anche elettronico, indicato dal Cedente. Stessa validità ed efficacia avrà la messa a disposizione della documentazione sull'applicativo *WebFactoring®*. Resta ferma la facoltà del Cedente di avanzare richiesta - in qualunque momento, ma con congruo preavviso - di variare le modalità di ricezione dei documenti.

Gli estratti conto, i prospetti contabili e le comunicazioni messe a disposizione o inviate dal Factor, si intenderanno tacitamente approvate in assenza di contestazioni specifiche a mezzo raccomandata A.R. o PEC entro 60 (sessanta) giorni dalla loro ricezione.

20.2 Il Cedente potrà accedere all'applicativo *WebFactoring®* per effettuare l'interrogazione delle informazioni che lo riguardano, previa compilazione, sottoscrizione ed invio dell'apposito modulo di richiesta di accesso.

20.3 Tassi, commissioni, spese ed ogni altra condizione economica sono indicati nel DDS e potranno essere modificati dal Factor in qualunque momento, anche in senso sfavorevole al Cedente, in presenza di modifiche di legge o di altre disposizioni normative o regolamentari, amministrative e di vigilanza o motivi di sicurezza e di ogni altro giustificato motivo dipendente da necessità operative o strategiche del Factor. Ove il Factor si avvalga di tale facoltà, ha l'obbligo di comunicare al Cedente per iscritto e con un preavviso di almeno due mesi, le variazioni che intende applicare. Il Cedente, entro la data di decorrenza della modifica, ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni prima applicate. Le condizioni economiche del rapporto verranno riepilogate con cadenza annuale mediante apposito Documento di Sintesi.

20.4 Clausola di fallback: il Factor ha previsto, al fine di evitare o attenuare il rischio di impossibilità di esecuzione o di invalidità dei propri contratti, un "Piano di Sostituzione degli indici di riferimento" in caso di cessazione o variazione sostanziale degli stessi. Tale piano è pubblicato e messo a disposizione della clientela sul sito internet di Factorit S.p.A. Nell'ipotesi di utilizzo di tassi parametrati, nel caso si verifichi l'evento di cessazione o variazione sostanziale dell'indice di riferimento, il Factor invierà al Cedente una comunicazione, entro trenta giorni da tale evento, con le modalità concordate con lo stesso per l'invio delle comunicazioni contrattuali, indicando (i) la denominazione dell'indice soggetto a cessazione o variazione, (ii) l'indice di riferimento sostitutivo o le modifiche all'indice soggetto a variazione, (iii) le modalità di sostituzione o variazione dell'indice. Il Cedente, entro due mesi dalla ricezione della comunicazione, ha diritto di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni prima applicate, anche con riferimento al tasso di interesse e tenendo conto, ove necessario, dell'ultimo valore disponibile dell'indice di riferimento.

20.5 Se il Cedente non è soddisfatto delle prestazioni del Factor, può presentare reclamo scritto da inviare al Responsabile Reclami del Factor ad uno dei seguenti recapiti: Factorit S.p.A. – Responsabile Reclami – Via Cino del Duca, 12 – 20122 Milano, segreteria@pec.factorit.it, ufficio.reclami@factorit.it. Il Factor risponde entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo. Sul sito del Factor è disponibile la "Informativa sulle modalità di trattazione dei reclami", che potrà altresì essere fornita gratuitamente su richiesta da inviare ai recapiti sopra indicati.

20.6 Se il Cedente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro i 60 (sessanta) giorni, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Factor. La Guida pratica "ABF in parole semplici", che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario, è disponibile sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o sul sito www.factorit.it.

- Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), www.conciliatorebancario.it, ove potrà ricorrere: i) alla Mediazione; ii) all'Arbitrato. Nel sito il Cedente potrà trovare gli appositi moduli ed i regolamenti che disciplinano i suindicati servizi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

20.7 In ogni caso è fatto salvo il diritto del Cedente di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità Giudiziaria oppure, se previsto, un collegio arbitrale.

Ai sensi di legge un preventivo tentativo di "conciliazione" è condizione di procedibilità dell'eventuale domanda giudiziale relativa a controversie in materia di contratti bancari, finanziari ed assicurativi. A tal fine il Cedente può ricorrere all'apposito organismo, abilitato alla conciliazione, presso il Conciliatore Bancario Finanziario, avanzando domanda, che seguirà le regole di funzionamento proprie di detto organismo oppure, in alternativa, può ricorrere ad altro organismo abilitato alla mediazione, iscritto all'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia (www.giustizia.it).

L'aver esperito il procedimento davanti all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) vale altresì a soddisfare la suindicata condizione di procedibilità.

Articolo 21 - Foro competente, legge applicabile

Per qualsiasi controversia connessa al presente Contratto e nella quale il Factor sia convenuto è esclusivamente e convenzionalmente competente, anche in via di deroga, il Foro di Milano. Il Factor, quale attore, potrà ricorrere, sempre ed anche in via di deroga convenzionale, sia al Foro di Milano, sia a quello di legge.

Il Contratto è regolato dalla legge italiana.

Articolo 22 - Spese e oneri

Le spese per l'eventuale registrazione del presente Contratto, gli oneri fiscali o di altra natura connessi allo stesso ed alle relative Cessioni, saranno a carico del Cedente, così come le spese per il recupero e la tutela dei Crediti Non Approvati o quota di essi.

30/07/2025

Saranno a carico del Cedente i costi di recupero stragiudiziale, esazione tramite terzi, recupero giudiziale, spese legali, oneri fiscali, sostenuti dal Factor in conseguenza dell'inadempimento, da parte del Cedente e/o di eventuali coobbligati, alle proprie obbligazioni, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali - Privacy

23.1 Le Parti dichiarano di agire nel rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali *pro tempore* vigenti, in particolare del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 e successive modificazioni.

23.2 I dati e le informazioni di persone fisiche raccolti durante lo svolgimento del Contratto verranno trattati dalle Parti, ciascuna in qualità di autonomo Titolare del trattamento, per le finalità sottese, connesse o strumentali allo stesso, in modo da garantirne la disponibilità, l'integrità e la riservatezza.

23.3 Il trattamento da parte del Factor dei dati riguardanti soggetti terzi, compresi i Debitori, indicati dal Cedente avviene dietro assicurazione da parte del Cedente, di avere precedentemente e correttamente adempiuto nei loro confronti agli obblighi di legge vigenti in materia, informandoli delle modalità con cui i loro dati possono essere trattati e comunicati anche a soggetti diversi dal titolare del trattamento, ottenendo dagli stessi il consenso laddove previsto per legge. Il Cedente terrà indenne il Factor da ogni pretesa avanzata dai Debitori o da terzi e da ogni conseguenza pregiudizievole che possa derivare al Factor medesimo per l'inosservanza, da parte del Cedente, di quanto precede. Resta fermo il trattamento dei dati da parte del Factor in adempimento ad obblighi di legge, regolamenti o disposizioni specifiche emanate dalle competenti autorità.

23.4 Le Parti assicurano che il trattamento dei dati viene fatto soltanto da parte di personale autorizzato, con l'utilizzo di strumenti anche informatici, ove previsto per legge, atti a raccogliere, registrare, organizzare, conservare, consultare, usare, trasmettere, ecc. i dati stessi. Sarà onere delle Parti evitare l'uso o la diffusione non autorizzati dei dati. A tal proposito ciascuna Parte ha definito le proprie misure di sicurezza ed effettua regolarmente l'analisi dei rischi *privacy*. In caso di violazione dei dati, ciascuna Parte è tenuta a dare necessaria informazione alle Autorità di controllo e, alle persone a cui si riferiscono i dati violati, nei casi e con le modalità espressamente previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, ciascuna nell'ambito della propria responsabilità.

Inoltre, le Parti si impegnano a collaborare per fornire adeguata assistenza reciproca nel caso in cui gli interessati i cui dati vengono trattati, presentino richieste per l'esercizio dei relativi diritti in materia di *privacy*.

23.5 Il Cedente dichiara di avere ricevuto e preso visione dell'informativa *privacy* fornita dal Factor e disponibile sul sito istituzionale della società all'indirizzo www.factorit.it, sezione Privacy – Informativa Factoring.

Articolo 24 - Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

Factorit S.p.A. dichiara di aver adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e un Codice Etico. Quest'ultimo, alle cui disposizioni le Parti dichiarano di voler conformare i propri comportamenti nello svolgimento del rapporto contrattuale, è liberamente consultabile sul sito istituzionale di Factorit S.p.A.

Allegato:

Allegato A) fac simile Requisiti dei Crediti.

Qualora concordate con quanto sopra, Vi preghiamo, in segno di accettazione, di voler trascrivere il testo della presente e di voler sottoscrivere per approvazione, rilasciando altresì le seguenti dichiarazioni specifiche.


Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cedente dichiara espressamente di approvare specificamente i seguenti Articoli: 3 - Cessione dei Crediti al Factor; 4.1 Segnalazione dei Crediti; 4.2 Documentazione, fattura elettronica; 4.3 Notifica; 5 - Garanzia sulla solvenza del Debitore; 6.5 Limitazioni all'assunzione del rischio di mancato pagamento; 7 - Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi; 9 - Dichiarazione e Garanzie del Cedente; 10 - Obbligo di Collaborazione; 11 - Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente; 12 - Penale; 13 - Rimborso del Corrispettivo; 15 - Durata del Contratto, recesso e rimborsi; 17 - Factoring all'esportazione; 18 - Compensazione volontaria; 19 - Incedibilità del Contratto e dei crediti vantati nei confronti del Factor; 20 - Trasparenza delle operazioni finanziarie, estratti conto, modifica unilaterale delle condizioni economiche – reclami; 20.1 tacita approvazione degli estratti conto; 20.3 modifica in senso sfavorevole degli accordi economici; 20.4 – Clausola di fallback; 21 - Foro competente, legge applicabile; 22 - Spese e oneri; 23 - Trattamento dei dati personali - *privacy*; 23.4 manleva.

Il Cedente dichiara di avere preventivamente preso visione del Foglio Informativo del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM - previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 (usura) e della Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario "ABF in parole semplici" e conferma che in data odierna gli è stato regolarmente consegnato un esemplare del Contratto, redatto per iscritto. La presente dichiarazione costituisce piena prova dell'avvenuto assolvimento da parte del Factor dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al Cedente.

Distinti saluti.

F.to Factorit S.p.A.

Distinti saluti.

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20015 PERÒ (MI)

(Il Cedente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiariamo inoltre di approvare specificamente i seguenti Articoli: 3 - Cessione dei Crediti al Factor; 4.1 Segnalazione dei Crediti; 4.2 Documentazione, fattura elettronica; 4.3 Notifica; 5 - Garanzia sulla solvenza del Debitore; 6.5 Limitazioni all'assunzione del rischio di mancato pagamento; 7 - Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di

segue Condizioni Generali del.....

30/04/2015

9

Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi; 9 - Dichiarazione e Garanzie del Cedente; 10 - Obbligo di Collaborazione; 11 - Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente; 12 - Penale; 13 - Rimborso del Corrispettivo; 15 - Durata del Contratto, recesso e rimborsi; 17 - Factoring all'esportazione; 18 - Compensazione volontaria; 19 - Incedibilità del Contratto e dei crediti vantati nei confronti del Factor; 20 - Trasparenza delle operazioni finanziarie, estratti conto, modifica unilaterale delle condizioni economiche - reclami: 20.1 tacita approvazione degli estratti conto; 20.3 modifica in senso sfavorevole degli accordi economici; 20.4 - Clausola di fallback; 21 - Foro competente, legge applicabile; 22 - Spese e oneri; 23 - Trattamento dei dati personali - privacy; 23.4 manleva

VIBERCA S.p.A.
Via Vacca, 38
00187 Roma
20016 PER
(Il Cedente)

Il Cedente dichiara di avere preventivamente preso visione del Foglio Informativo del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM - previsti dalla legge 7 marzo 1996 n. 108 (usura) e della Guida dell'Arbitro Bancario Finanziario "ABF in parole semplici" e conferma che in data odierna gli è stato regolarmente consegnato un esemplare del Contratto, redatto per iscritto. La presente dichiarazione costituisce piena prova dell'avvenuto assolvimento da parte del Factor dell'obbligo di consegna del documento contrattuale al Cedente.

VIBERCA S.p.A.
Via Vacca, 38
00187 Roma
20016 PER
(Il Cedente)

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERÒ (MI)

ALLEGATO ALLE CONDIZIONI GENERALI DEL 30/07/2025

Spettabile
FACTORIT SPA
Via Cino del Duca, 12
20122 MILANO

Data

30/07/2025

Abbiamo ricevuto la Vostra del

30/07/2025

che, in segno di pieno accordo ed accettazione, integralmente trascriviamo:

**Cessioni senza notifica – PRO SOLUTO “NOFI” rotativo
APPENDICE alle condizioni Generali di Factoring – corrispettivo di acquisto**

03/2021

Le disposizioni contenute nelle “Condizioni Generali di factoring per le future cessioni di Credito pro soluto con notifica – corrispettivo di acquisto” si intendono emendate come segue, con riferimento ai Debitori ceduti senza notifica della cessione:

Articolo 4 - Modalità operative

L'Articolo 4 viene integrato con l'aggiunta del comma 4.4

4.4 Gestione dei Crediti - Mandato al Fornitore - Trasmissione degli incassi - Rendiconto

Le Parti possono convenire che, in relazione a uno o a più o a tutti i Debitori, di norma non sia data loro comunicazione della Cessione ai sensi dell'Articolo 4.3. Per i Debitori che siano enti pubblici, il Cedente porrà in essere, a proprie spese, ogni adempimento e formalità necessari a rendere la Cessione opponibile agli stessi, secondo le istruzioni tempo per tempo fornite dal Factor. Ferme le ulteriori obbligazioni previste nel Contratto, la gestione dei Crediti e delle eventuali garanzie sarà a carico del Cedente, cui il Factor conferisce con la sottoscrizione del presente Contratto mandato efficace fino alla notifica della Cessione al Debitore. La gestione dovrà essere condotta nel modo più diligente possibile nell'interesse del Factor e secondo le modalità eventualmente dallo stesso richieste. Il Cedente, in qualità di mandatario del Factor, curerà l'incasso dei Crediti facendosi carico di ogni adempimento amministrativo riguardante i Crediti stessi, compresi gli eventuali solleciti di pagamento. Il mandato viene conferito al Cedente a titolo gratuito. Con cadenza mensile il Cedente fornirà al Factor un analitico rendiconto ai sensi dell'art. 1713 del Codice Civile, con riferimento all'attività d'incasso svolta, con evidenza degli interventi effettuati e il dettaglio delle informazioni relative ai Crediti già scaduti e impagati da 30 (trenta) giorni. Il Cedente trasferirà al Factor, a mezzo bonifico bancario, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla loro ricezione o nel diverso termine indicato nel DDS, tutte le somme ricevute a titolo di pagamento di Crediti, ovvero canalizzerà al Factor dette somme ricevute dal Debitore, al quale avrà fornito idonee istruzioni, secondo le modalità concordate con il Factor stesso, astenendosi dal porre in essere comportamenti, anche omissivi, che possano in qualche modo pregiudicare o ritardare la tutela o l'incasso dei Crediti. In caso di ritardo nella trasmissione degli incassi, saranno dovuti al Factor, automaticamente e senza necessità di messa in mora, gli interessi convenuti nel DDS. Entro il termine essenziale convenuto nel DDS – decorrente dalla prima scadenza non onorata dal Debitore – il Cedente dovrà comunicare, in base al testo fornito dal Factor (c.d. Segnalazione di Impagato), il mancato pagamento e contestualmente notificare, a proprie spese, la Cessione di tutti i Crediti al Debitore e agli eventuali garanti. Con la notifica della Cessione, il mandato conferito al Cedente si intenderà automaticamente revocato. Se il Debitore risultasse in liquidazione, protestato, ammesso a procedura concorsuale di qualsiasi natura, richiedesse una moratoria dei debiti o deliberasse l'accesso a piani di risanamento o accordi di ristrutturazione dei debiti e, in generale, in presenza di fatti o circostanze che rendano evidente l'aggravamento del rischio assunto dal Factor, tutti gli adempimenti previsti per la notifica dovranno essere posti in essere entro 3 (tre) giorni dalla conoscenza dell'evento da parte del Cedente. Il Factor potrà comunque provvedere alla notifica ai Debitori dell'avvenuta Cessione dei Crediti in qualunque momento e a proprio insindacabile giudizio, con spese a carico del Cedente.

A semplice richiesta il Cedente fornirà la scheda contabile (estratta dal Libro Sezionale Clienti o Partitario Clienti) relativa a ciascun Debitore comprensiva dei 12 mesi antecedenti la data di emissione della prima fattura oggetto di Segnalazione di Impagato.

Nel caso di notifica a un Debitore che sia ente pubblico e che non riconosca il Factor quale cessionario, ferma la garanzia di cui all'Articolo 9.7 lett. e) e all'Articolo 9.9 lett. d), il Factor, sino a che il Cedente non avrà pagato il Corrispettivo di Riacquisto, potrà agire quale mandatario all'incasso del Cedente, trattenendo gli incassi a deconto del Corrispettivo di Riacquisto.

Nel caso in cui sia noto al Cedente che la Cessione non potrà avere effetto nei confronti del Debitore in esito alla notifica, il Cedente ne darà preventiva comunicazione al Factor alla prima occasione utile e, comunque, prima della Cessione. Ove accetti di rendersi ugualmente cessionario del Credito, il Factor, al verificarsi delle condizioni per la notifica della Cessione, in luogo di procedere ad essa, agirà nei confronti del Debitore come mandatario all'incasso in forza del mandato che si intende conferito dal Cedente contestualmente alla Cessione del Credito in questione. Se necessario, il Cedente formalizzerà il mandato anche a mezzo di scrittura privata autenticata o atto pubblico, con spese a suo carico. Solo nel caso di cui al presente capoverso resta esclusa la garanzia di cui all'Articolo 9.7 lett. e) e all'Articolo 9.9 lett. d).

Articolo 7 - Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi

Il comma 7.1 è integrato come segue:

Ad integrazione del comma 7.1 si considereranno automaticamente revocati, senza necessità di apposita comunicazione, i Plafond sui Debitori per i quali sia pervenuta una Segnalazione di Impagato.

MP

Segue Allegato alle Condizioni Generali del

3.67/2025

Articolo 11 - Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente

Il comma 11.1 lettera b) è integrato come segue:

11.1 Il Cedente si obbliga a riacquistare i Crediti Approvati o la parte di essi che non siano stati incassati dal Factor alla loro scadenza al verificarsi anche di uno solo fra i seguenti eventi:

- a) qualora le Dichiarazioni e Garanzie di cui all'Articolo 9 si rivelino in tutto o in parte false o comunque non veritiere;
- b) qualora il Cedente sia inadempiente agli obblighi di trasferimento degli incassi di cui all'Articolo 10.2 e agli obblighi di cui agli Articoli 4.1, 4.2, 4.4, 10.3 lett. a) e 10.5.


Qualora concordiate con quanto sopra, Vi preghiamo, in segno di accettazione, di voler trascrivere il testo della presente e di voler sottoscrivere per approvazione, rilasciando altresì le seguenti dichiarazioni specifiche.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, il Cedente dichiara espressamente di approvare specificamente i seguenti Articoli: 4.4 Notifica; 7. Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi; 11. Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente.


Distinti saluti

F.to Factorit S.p.A.

Distinti saluti.

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERÒ (MI)

(Il Cedente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile dichiariamo inoltre di approvare specificamente i seguenti Articoli: 4.4 Notifica; 7. Riduzione, revoca e sospensione del Plafond, permanenza dell'obbligo di Segnalazione dei Crediti, imputazione degli incassi; 11. Riacquisto dei Crediti Approvati da parte del Cedente.

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERÒ (MI)

(Il Cedente)

segue Condizioni Generali del.....

10

Fac simile - Allegato A al Contratto del..... (da personalizzare in base all'operazione)

Data.....

A1) Requisiti dei Crediti Approvabili

I Crediti Approvabili nei confronti dei Debitori risponderanno ai seguenti requisiti:

- Crediti derivanti da:
 - ☐ Contratti di fornitura di beni
 - ☐ Contratti di prestazioni di servizi
 - ☐ Contratti di appalto fra privati
 - ☐ Contratti di appalto con Pubblica Amministrazione (centrale, periferica o locale)
- termini massimi di pagamento
- Crediti nei confronti di Debitori a carico dei quali non sono rilevabili, al momento della Cessione e in relazione ai sei mesi anteriori alla Richiesta di Approvazione, negatività pregiudizievoli (a titolo esemplificativo: non risultano in stato di liquidazione e/o scioglimento né protestati, non hanno né deliberato né avanzato richiesta alcuna di accesso a qualunque tipologia di procedura concorsuale ivi compresi gli accordi di ristrutturazione di debiti ai sensi della vigente legge fallimentare), né sono classificati come "in contenzioso", in base alle vigenti politiche di assunzione e gestione dei crediti accordati ai debitori.
- Debitori residenti in Italia / specificare altro paese.

A2) Dichiarazioni del Cedente sulla sperimentazione commerciale nei 24 mesi antecedenti la Cessione

Il Cedente dichiara che negli ultimi 24 mesi:

- **Non si sono verificati**, da parte dei Debitori oggetto di Cessione, ritardi nei pagamenti superiori a.....giorni;
- **Non sono state accordate** ai Debitori oggetto di cessione, dilazioni di pagamento, proroghe o riscadenzamento dei crediti, superiori a giorni rispetto alla loro scadenza originaria;
- **Non si sono verificati** insoluti a fronte di titoli di credito.

A3) Dichiarazioni in merito ai criteri di individuazione dei Debitori

Il Cedente porta a conoscenza del Factor i criteri, le linee guida e le assunzioni che hanno concorso alla selezione dei Debitori offerti in Cessione. Al riguardo il Cedente comunica quanto segue:

.....

A4) Dichiarazione del Cedente sui dati storici di contenzioso

Il Cedente dichiara quanto segue:

- il dato storico del contenzioso, nell'ultimo triennio, relativamente al fatturato complessivo del periodo, sul segmento di clienti oggetto di offerta in Cessione, è pari a Euro
- gli accantonamenti al fondo rischi "*perdite su Crediti*", relativamente al fatturato complessivo del periodo sul segmento di Debitori offerti in Cessione, ammontano a Euro pari al% dei Crediti in essere alla data del.....;

In relazione alle presenti dichiarazioni il Cedente assume la piena responsabilità circa la realtà, veridicità, ed esattezza dei dati dichiarati. Il Cedente dichiara altresì di essere pienamente consapevole che eventuali dichiarazioni reticenti o incomplete, comporteranno l'applicazione dell'art. 11 delle Condizioni Generali di factoring di cui la presente dichiarazione è allegato.

Firma del CEDENTE

VIMERCATI S.p.A.
Via Vincenzo Monti, 38
20016 PERÒ (MI)

RAGIONE SOCIALE	VIMERCATI SPA
CODICE FISCALE	05938980967
PARTITA IVA	05938980967
Id. Contratto WF	

Spettabile
FACTORIT SPA
Via Cino del Duca, 12
20122 MILANO

webfactoring@factorit.it - Alfa C.A. Information Technology

OGGETTO: ACCESSO AI SERVIZI WEBFACTORING DI FACTORIT SPA

Con la presente si richiede l'attivazione del servizio WebFactoring, al fine di accedere ai dati relativi alla nostra posizione nei vostri confronti. Vi preghiamo di volerci comunicare il nostro codice utente (Userid) e la Password di accesso al servizio, inoltrandoli tramite posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: barbara.niggi@vimercati.com che riconosciamo di nostra esclusiva competenza e che ci impegniamo ad utilizzare per le comunicazioni a Voi indirizzate.

Vi confermiamo altresì di avere preso visione delle norme sottoindicate che regolano il servizio, accettandole pienamente.

Norme Operative – SERVIZIO WEBFACTORING®

1. Definizione ed ambito di applicazione del servizio

Il servizio Webfactoring di Factorit consente al Cliente di effettuare, tramite la rete internet, una serie di operazioni, riguardanti i rapporti da Lui sottoscritti ed a Lui intestati, secondo quanto messo a disposizione da Factorit in base all'evoluzione tecnologica ed allo sviluppo del servizio.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e riguardante i singoli rapporti sottoscritti dal Cliente, restano valide le norme ad essi riconducibili.

2. Modalità di utilizzo – Casella di posta elettronica

L'accesso al servizio verrà fornito su web, raggiungibile tramite connessione alla rete internet a cui il Cliente abbia legittimamente accesso. Il Cliente indica una casella di posta elettronica di cui si servirà per ogni comunicazione da e per Factorit. Il Cliente riconosce come letto ogni messaggio ad essa correttamente indirizzato da Factorit e si impegna a comunicare tempestivamente ogni sua variazione. Ogni comunicazione proveniente da indirizzi e-mail diversi sarà considerata non valida.

3. Codice utente (Userid) e Password

L'accesso al servizio è regolato da un identificativo (Userid) e da una password, assegnati da Factorit e comunicati al Cliente tramite messaggio e-mail all'indirizzo indicato dal Cliente. Il Cliente è tenuto a personalizzare la password al primo accesso, utilizzando le apposite funzioni presenti nel sistema. Userid e Password consentono l'accesso di un utente; ogni ulteriore utente dovrà avere una nuova password.

Il presente contratto vale come prima richiesta; ulteriori richieste dovranno essere inviate tramite lettera all'Information Technology di Factorit o tramite e-mail (utilizzando esclusivamente l'indirizzo e-mail sopra segnalato) all'indirizzo webfactoring@factorit.it.

4. Responsabilità per l'utilizzo del servizio

Il Cliente è tenuto a mantenere segreta la password ed è responsabile della conservazione e dell'utilizzo di Userid e Password: nel Suo interesse, deve conservare la password separatamente dallo Userid e non deve annotarli insieme su alcun documento.

In caso di smarrimento o furto, il Cliente deve comunicarli tempestivamente a Factorit che provvederà ai blocchi del caso.

Il Cliente è responsabile del loro corretto utilizzo e riconosce come proprie tutte le operazioni effettuate tramite gli identificativi a Lui forniti, comunque esse siano avvenute, anche in ipotesi di furto o smarrimento. Qualunque comunicazione dei codici di accesso a terzi viene considerata da Factorit come un mandato che autorizza gli stessi all'uso di tutti i servizi di WebFactoring cui è autorizzato il Cliente.

5. Utilizzo dei dati – Riservatezza

WebFactoring ed i suoi contenuti sono di esclusiva proprietà di Factorit. I dati dei quali il Cliente viene in possesso attraverso WebFactoring hanno carattere strettamente riservato e non possono essere diffusi o divulgati senza la preventiva autorizzazione di Factorit. Il Cliente risponderà in ogni sede, dell'uso non autorizzato di tali informazioni.

6. Manleva

Il Cliente manleva sin d'ora Factorit da ogni responsabilità per danni che potessero derivare, in qualunque modo sia diretto che indiretto, dalla presenza sul sistema di informazioni non complete o errate, o per malfunzionamenti derivanti da problemi nei sistemi elettrici, di telecomunicazione e di trasmissione dei dati, da scioperi anche del proprio personale o in generale da cause di forza maggiore.

7. Facoltà di modifica, sospensione e revoca

Factorit si riserva la facoltà di modificare, sospendere o revocare il servizio WebFactoring in qualsiasi momento. Potrà modificare le presenti norme, dandone comunicazione via e-mail e sul proprio sito internet.

Qualsiasi variazione nelle modalità di utilizzo di WebFactoring verrà comunicata attraverso e-mail alla casella di posta elettronica indicata dal Cliente.

Il Cliente potrà in qualunque momento recedere dal presente accordo mediante comunicazione via e-mail all'indirizzo webfactoring@factorit.it. Ad avvenuta ricezione della comunicazione di revoca, Factorit provvederà a disabilitare la password (o le password) in vigore.

8. Condizioni economiche

L'accesso al servizio è gratuito.

9. Controversie

Per ogni controversia connessa al presente accordo sarà esclusivamente competente il Tribunale di Milano.

10. Privacy

L'utilizzo delle funzionalità di WebFactoring comporta l'accettazione integrale della Privacy e Cookies Policy, pubblicata sul sito www.factorit.it nel pieno rispetto dei principi dettati dal Regolamento Ue 679/2016 (GDPR) ed ai sensi del Codice della Privacy, D.Lgs. 196 del 2003 così come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Ai sensi dell'art. 1341 cc., approviamo specificamente i seguenti punti:

4: responsabilità per l'utilizzo del servizio; 5: utilizzo dei dati, riservatezza; 6: manleva; 7: facoltà di modifica, sospensione e revoca; 9: controversie.

Però 30/07/2015
(luogo e data)

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE